



COMUNE di SANT'ANGELO A SCALA

Provincia di Avellino

ALBO
238/2022

Prot. N° 3116 del 14/06/2022

ORDINANZA N° 73/2022

STATO DI GRAVE PERICOLOSITÀ CON RISCHIO INCENDI BOSCHIVI PER L'ANNO 2022

IL SINDACO

Premesso che con Decreto Dirigenziale n. 270 del 10/06/2022 la Giunta Regionale della Campania ha decretato di

1. RENDERE NOTO lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sull'intero territorio della regione Campania dal 15 giugno al 20 settembre 2022, salvo proroghe, disponendo per lo stesso periodo, in ragione degli obblighi dettati dall'art. 14, comma 8 del D.L. 24/06/2014 n. 91, conv. con mod. dalla L. 11 agosto 2014 n. 116, il divieto assoluto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali.

2. DI RAMMENTARE che durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi sull'intero territorio della regione Campania è sempre espressamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti;

3. DI RICHIAMARE, in particolare, l'attenzione sugli ulteriori divieti ed obblighi contenuti nell'art. 75 del Regolamento Regionale 28 settembre 2017, n. 3 "Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale":

È vietato a chiunque di accendere fuochi all'aperto nei boschi e a distanza inferiore a 100 metri dai medesimi. Nel periodo di massima pericolosità vigono le disposizioni impartite annualmente con il Decreto del Dirigente della Struttura Regionale competente.

2. È vietato a chiunque di accendere fuochi sugli arenili e nelle fasce dunali o rocciose retrostanti.

3. Nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre è vietato a chiunque accendere fuochi nei pascoli.

4. Nel periodo di cui ai commi 1 e 3, nei boschi e nei pascoli sono vietate, le seguenti attività: far brillare mine; usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli; usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville e brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato d'incendio.

5. L'accensione del fuoco negli spazi vuoti del bosco è consentita per coloro che, per motivi di lavoro, sono costretti a soggiornare nei boschi, limitatamente al riscaldamento ed alla cottura delle vivande. I fuochi debbono essere accesi adottando le necessarie cautele e dovranno essere localizzati negli spazi vuoti, preventivamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili. È fatto obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnerlo completamente prima di abbandonarlo.

6. Le stesse cautele debbono essere adottate anche da coloro i quali soggiornano temporaneamente per motivi ricreativi e di studio, i quali sono obbligati ad utilizzare le aree pic-nic all'uopo attrezzate.

7. L'abbruciamento delle stoppie e di altri residui vegetali, salvo quanto previsto dall'articolo 25 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania), è permesso quando la distanza dai boschi è superiore a quella indicata nel comma 1, purché il terreno su cui si effettua l'abbruciamento, sia preventivamente circoscritto ed isolato con una striscia arata (precesa o fascia protettiva) della larghezza minima di metri cinque. In ogni caso, non si deve procedere all'abbruciamento in presenza di vento. È fatto obbligo di presiedere a tutte le operazioni di bruciatura.

8. Nei castagneti da frutto è consentita la ripulitura del terreno dai ricci, dal fogliame e dalle felci, mediante la loro raccolta, concentramento ed abbruciamento. L'abbruciamento è consentito al di fuori del periodo di massima pericolosità come definito dal Decreto del Dirigente della Struttura Regionale competente e dovrà essere effettuato dall'alba alle ore 9 ed in assenza di vento. Il materiale raccolto in piccoli mucchi è bruciato con le opportune cautele, in apposite radure predisposte nell'ambito del castagneto.

9. L'abbruciamento delle stoppie e la pulizia dei castagneti da frutto debbono essere preventivamente denunciati al Sindaco ed ai Carabinieri Forestale.



COMUNE di SANT'ANGELO A SCALA

Provincia di Avellino

10. È consentito l'uso del controfuoco come strumento di lotta attiva degli incendi boschivi. Il controfuoco, ove necessario e possibile, è attivato da chi è preposto alla direzione delle operazioni di spegnimento, previa intesa con tutte le autorità coordinate nell'intervento.

11. Il fuoco prescritto, da attuarsi in ottemperanza alla legge regionale 13 giugno 2016, n. 20 (Norme per l'applicazione pianificata del fuoco prescritto), è utilizzato nei seguenti ambiti:

g) prevenzione incendi, al fine della riduzione periodica del carico e della continuità orizzontale e verticale dei combustibili e per la gestione di viali spezzafuoco in aree ad elevato rischio incendi, anche in contesto urbano-forestale;

h) gestione conservativa di aspetti storici e funzionali degli habitat e del paesaggio, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche, della tutela di specie vegetali e faunistiche per le quali sia riconosciuto l'effetto positivo del fuoco su particolari fasi del ciclo riproduttivo o nella creazione di favorevoli condizioni ecologiche;

i) attività agro-silvo-pastorali finalizzate alla gestione delle risorse pastorali, al miglioramento della qualità dei foraggi, alla gestione dei castagneti, degli uliveti e delle altre specie arboree, all'abbattimento di cariche patogene, alla rinnovazione naturale di popolamenti forestali, alla preparazione del terreno per la semina o l'impianto, al controllo della vegetazione invasiva;

j) ricerca scientifica, per la valutazione degli effetti del fuoco prescritto su componenti ecosistemiche, per l'ottimizzazione delle prescrizioni in diversi contesti ambientali e fitocenosi e per l'applicazione di sistemi esperti per la progettazione e la gestione del fuoco prescritto;

k) formazione del personale addetto alle attività antincendio;

l) sviluppo di programmi di comunicazione alla cittadinanza sui temi della prevenzione degli incendi e dell'autoprotezione.

12. Sono considerati interventi culturali di prevenzione degli incendi, quelli progettati, approvati e finalizzati ad assecondare i fenomeni di rinaturalizzazione in atto in rimboschimenti di conifere, le sotto piantagioni, i rinfoltimenti ed i nuovi rimboschimenti, con l'impiego di latifoglie autoctone maggiormente resistenti al fuoco. Sono inoltre considerati strumenti di selvicoltura preventiva gli sfolli ed i diradamenti, il taglio fitosanitario, le spalcature dei rami morti ed il taglio della vegetazione arbustiva, qualora efficace ad interrompere la continuità verticale del combustibile.

12.bis Sono considerati interventi di prevenzione e lotta degli incendi quelli finalizzati alla realizzazione di fasce tagliafuoco.

13. Nelle fasce perimetrali dei boschi e dei rimboschimenti, nonché nelle fasce laterali alla viabilità di servizio forestale, per una profondità massima di 30 metri, oltre al controllo della vegetazione erbacea ed arbustiva, anche mediante il pascolo, sono consentiti diradamenti di intensità tale da creare un'interruzione permanente nella copertura delle chiome.

14. Gli Enti gestori delle linee ferroviarie, delle autostrade e delle strade statali, provinciali e comunali, delle strade vicinali ed interpoderali, sono tenuti a mantenere sgombre da vegetazione e da rifiuti, le banchine e le scarpate delle vie di loro competenza, confinanti con aree boscate o ricadenti in prossimità di esse. Tale operazione deve essere eseguita senza ricorrere all'uso del fuoco.

14.bis I proprietari frontisti delle strade confinanti con aree boscate, o ricadenti in prossimità di esse, sono tenuti a mantenere sgombre da vegetazione le banchine e le scarpate di loro competenza.

15. È fatto obbligo ai proprietari di aree di interfaccia bosco-insediamenti abitativi, produttivi e/o ricreativi, eliminare tutte le fonti di possibile innesco di incendio e di effettuare la ripulitura dell'area circostante l'insediamento, per un raggio di almeno 20 metri, mediante il taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva, nelle aree libere ed in quelle boscate.

16. È vietato gettare dai finestrini delle automobili mozziconi di sigaretta lungo le strade confinanti con aree boscate, all'interno delle stesse o in aree comunque ricoperte da vegetazione erbacea ed arbustiva.

Durante il periodo di massima pericolosità, è vietata l'organizzazione di qualsiasi manifestazione lungo le strade che attraversano i boschi.

17. È demandata alla competenza dei Sindaci l'emanazione di specifiche ordinanze, preordinate all'osservanza dell'articolo 182, comma 6 bis, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui dispone l'espresso divieto di bruciatura dei residui vegetali e forestali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, con specifica previsione che la trasgressione del divieto sarà punita a norma dell'articolo 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

18. Il Sindaco, quando ne ricorrano le necessità, può vietare manifestazioni anche al di fuori del periodo di massima pericolosità.

19. Chiunque avvisti un incendio, che interessi o minacci un'area boscata, è tenuto a dare l'allarme al numero verde della Regione Campania 800449911 o a quello della sua sede territorialmente più vicina, al numero 115 del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al numero 112 o 1515 dei Carabinieri Forestale, all'Ente delegato competente per territorio, oppure agli altri organi di polizia.

20. Alle operazioni di spegnimento degli incendi provvedono le strutture individuate dalla Regione con il piano Anti Incendi Boschivi (A.I.B.). Al servizio A.I.B. possono partecipare anche le squadre attivate dai Comuni e dalle associazioni di volontariato.

21. Spento l'incendio, l'area percorsa deve essere sorvegliata dal proprietario/conducente e da coloro che hanno partecipato alle operazioni di spegnimento, per il tempo necessario ad eseguire le operazioni di bonifica, atte ad eliminare ogni focolaio residuo.

4. DI RICHIAMARE, inoltre, l'attenzione, per tutto il periodo di vigenza della dichiarazione di grave pericolosità per gli incendi boschivi:

a) dei Sindaci, sulla necessità di rafforzare le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento e allarme per incendi boschivi sul proprio territorio, anche avvalendosi delle associazioni di volontariato di protezione civile, nonché di sensibilizzare i cittadini e le associazioni di categoria degli agricoltori e degli allevatori, promuovendo la cultura di protezione civile e le corrette norme di comportamento per la salvaguardia dell'ambiente;



COMUNE di SANT'ANGELO A SCALA

Provincia di Avellino

b) dei proprietari o detentori delle aree boscate, dei proprietari frontisti e dei proprietari di aree di interfaccia bosco-insediamenti abitativi affinché provvedano a tutti gli adempimenti posti a loro carico dalla normativa vigente, così come anche richiamati al punto precedente;

c) delle competenti Autorità ferroviarie in ambito regionale affinché attivino tutti i propri organi ispettivi e di controllo per vigilare sugli adempimenti posti al loro carico, lungo le linee ferroviarie che attraversano aree boscate o ricadenti in prossimità di esse;

d) dei competenti Organi di controllo, ispettivi e di gestione delle strade nazionali, provinciali e comunali e delle principali autostrade, per vigilare sugli adempimenti posti al loro carico, lungo le arterie che attraversano aree boscate o ricadenti in prossimità di esse;

e) dei Comandi Militari affinché adottino, durante l'esecuzione di esercitazioni militari, tutte le precauzioni necessarie per prevenire gli incendi;

f) dei concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico o commerciale, affinché mantengano sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 6,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze;

g) sul rispetto di tutte le ulteriori normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

5. DI RAMMENTARE, altresì, l'obbligo per i Comuni dell'istituzione e aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco ai sensi dell'art. 10 della L. n. 353/2000 nonché della redazione ed aggiornamento del piano di protezione civile che contempli anche il rischio incendi boschivi e di interfaccia ai sensi del D.lgs. n. 1/2018 Codice della protezione civile;

6. DI INVITARE le Prefetture della regione Campania, per quanto di competenza, a fare obbligo ai Sindaci dei Comuni interessati dal fenomeno degli incendi boschivi, o di quelli ove esistono patrimoni forestali di particolare pregio, di:

- emanare specifiche ordinanze, preordinate alla prevenzione degli incendi lungo le strade, nelle campagne e nei boschi dei territori di rispettiva competenza, anche seguendo quanto proposto dal Tavolo Tecnico Interistituzionale presso il Dipartimento delle Protezione Civile Nazionale con lo "Schema di ordinanza comunale tipo" per le attività di prevenzione antincendio boschivo, riportanti espressamente l'obbligo dell'osservanza del comma 6 bis, art. 182 del D. Lgs 3 aprile

2006, n. 152, nella parte in cui dispone l'espresso divieto di bruciatura dei residui vegetali e forestali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi nonché degli altri obblighi imposti dal richiamato art. 75 del reg. le n. 3/2017 e dal presente decreto, con specifica previsione che le trasgressioni saranno punite a norma dell'art. 7 bis del D. Lgs 18 agosto 2000, n.267 e dell'art. 178 bis del reg. reg. n. 3/2017;

- comunicare l'elenco e l'ubicazione delle prese idriche esistenti sul rispettivo territorio comunale, alle competenti Unità Operative Dirigenziali "Genio Civile e Presidio di Protezione Civile" di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno della Regione Campania;

- dare la massima pubblicità, su tutto il territorio comunale, al presente decreto e alle ordinanze e provvedimenti adottati al fine di sensibilizzare la popolazione verso la problematica degli incendi boschivi, incrementando di conseguenza la resilienza dei territori interessati;

7. DI FAR PRESENTE che ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalla Legge n. 353/2000, dall'art. 178 bis del Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 "Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale" e da ulteriori disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché dalle Ordinanze emanate dalle Autorità locali, fatta salva l'applicazione delle pene previste dagli artt. 423 e ss. del Codice penale qualora il fatto costituisca reato.

ATTESO che il Sindaco, quale ufficiale del governo, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm. ii., adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

CONSIDERATO inoltre che il D.lgs 267/2000 all'art 50 e 5. dispone che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.

VISTI

la Legge 21.11.2000, n. 353, Legge-quadro in materia di incendi boschivi ed in particolare l'art. 3, comma 3, lettere e), d) ed e) che prevedono l'individuazione delle aree a rischio di incendio boschivo, dei periodi di maggior rischio di incendio boschivo e degli indici di pericolosità, all'interno del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi di bosco;

il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, che detta norme in materia ambientale;

la Legge n. 6 del 6 febbraio 2014, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate;

il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 116, che all'art. 14, comma 8 b) ha esplicitamente vietato la combustione di residui vegetali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi;

il Decreto Ministeriale n. 3536 dell'8 febbraio 2016, che disciplina il Regime di condizionalità, ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013;

la Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11, relativa alla delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo, ed in particolare l'allegato C, concernente le "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale";



COMUNE di SANT'ANGELO A SCALA

Provincia di Avellino

la Legge Regionale n. 26 del 9 agosto 2012, in materia di protezione della Fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria, in particolare l'art. 25, lettera t);

il Decreto Legislativo n. 177/2016 "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.";

la DGR 619/2016 di attribuzione delle competenze dell'Antincendio Boschivo dalla Direzione Generale per le politiche Agricole, Alimentari e Forestali (50 07) alla Direzione Generale per il Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile;

gli articoli 423 bis, 424, 449, 650, nonché il reato delitto di cui all'art 452 quater di disastro ambientale previsti nel Codice Penale;

gli articoli 14-e29 del D.lgs 30 aprile 1992 n 285;

lo Statuto del Comune di Sant'Angelo a Scala nonché i regolamenti vigenti e le precedenti ordinanze emanate in materia;

ORDINA

Fino al 20 settembre 2022, periodo in cui vige lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sull'intero territorio della Regione Campania, in tutto il territorio comunale e in tutte le tipologie di aree pubbliche e private, **il divieto assoluto** di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali.

Durante tale periodo è sempre espressamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti;

Nello stesso periodo in tutte le zone boscate e cespugliate, nei terreni condotti a coltura agraria, a pascoli od incolti ed in aree pubbliche e private prossime ad esse è fatto divieto di compiere azioni che possano arrecare pericolo di incendio; in particolare, come stabilito dall'art 182 e 6 bis del D.lgs 152/2006, è fatto divieto assoluto di ripulitura del suolo mediante bruciatura di qualsiasi tipologia di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole, nei terreni agricoli (ivi inclusi i castagneti da frutto), anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di qualsiasi tipologia di residuo vegetale. La pratica agronomica della ripulitura del suolo mediante l'abbruciamento potrà riprendere solo dopo il 30 settembre con la cessazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi.

I proprietari e possessori a qualsiasi titolo, di aree libere, all'interno e/o all'esterno del centro abitato, di terreni boschivi, agricoli e non, di provvedere entro gg. 5 dalla pubblicazione della presente ordinanza, al diserbo ed alla pulizia dell'area posseduta da qualsiasi materiale o rifiuto infiammabile e, comunque, alla rimozione di ogni elemento e condizione che rappresentino pericolo per l'igiene e la pubblica incolumità, pregiudizio al decoro cittadino, nonché possa solo potenzialmente essere pericolo di incendio;

Le condizioni disposte al precedente punto devono essere mantenute in modo stabile e duraturo nel tempo.

I proprietari e possessori di terreni agricoli cui al capo precedente sono tenuti, entro lo stesso termine, a realizzare lungo il perimetro di aree boscate, lungo i confini con strade, sentieri ed edifici, adeguate piste tagliafuoco con la creazione di una fascia di rispetto, priva di vegetazione, tale da ritardare o impedire il propagarsi degli incendi;

Gli enti proprietari delle strade (Anas e Provincia di Avellino) per i tratti di loro competenza ricadenti nel territorio del Comune di Sant'Angelo a Scala, devono provvedere, entro gg. 5 dalla pubblicazione e comunicazione della presente, alla pulizia delle sterpaglie, ramaglie e vegetazione spontanea, presenti lungo le rispettive arterie, pregiudizievoli per l'insorgere di incendi, mediante creazione di adeguata fascia di rispetto, mondo di vegetazione, su ambo i lati o comunque trattate con prodotti ritardanti della combustione;

Tutti i proprietari e concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico o commerciale, dovranno entro gg. 5 dalla pubblicazione della presente ordinanza, mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 6,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze. Chiunque deve attenersi alle prescrizioni su esposte e collaborare nelle attività di segnalazione ed intervento.

Chiunque, trovandosi in presenza di un incendio boschivo e di vegetazione che minaccia abitazioni, deve darne immediato avviso tramite il numero verde 800-449911 agli uffici della Regione o in alternativa ai numeri di emergenza, 1515 del



COMUNE di SANT'ANGELO A SCALA

Provincia di Avellino

Corpo Forestale dello Stato, dal 115 del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco oppure al numero verde 800-232525 della Protezione Civile Regionale che concorrono nel sistema antincendio boschivo della Regione Campania.

In ogni caso negli orari di ufficio, le segnalazioni potranno pervenire tramite il centralino 082741002 del Comune di Sant'Angelo a Scala che curerà l'inoltro alle competenti strutture;

SANZIONI

L'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza è punita, a norma del disposto dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii, con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.

I trasgressori e/o obbligati in solido saranno sanzionati come indicato, e nel caso di inottemperanza all'obbligo di eliminazione delle fonti di pericolo e pulizia delle aree, gli interventi coattivi verranno assicurati con urgenza dal Comune di Sant'Angelo a Scala, con spese a carico degli inadempienti;

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative ai trasgressori è comunque fatto obbligo di provvedere, a proprie cura e spese, alla pulitura, al ripristino delle condizioni di sicurezza entro gg. 5 dalla notifica o contestazione della violazione da parte degli organi di controllo: Qualora il trasgressore od altro soggetto obbligato non provveda alla remissione in pristino delle condizioni di sicurezza dagli incendi o la stessa non sia di immediata attuabilità, trascorso il periodo di tempo assegnato a mezzo del verbale di contestazione, il Responsabile del U.T.C. emetterà apposito provvedimento, ordinando, l'esecuzione dei necessari interventi ed assegnando un termine per l'adempimento non superiore ai gg. 5.

Con il medesimo provvedimento verrà dato formale preavviso di esecuzione d'ufficio nel caso in cui l'interessato non vi provveda nel termine assegnato. L'intervento in via sostitutiva verrà disposto, mediante individuazione di apposita ditta, con spese a diretto carico dell'inadempiente.

Controlli e procedimento sanzionatorio:

All'accertamento e alla contestazione delle violazioni della presente Ordinanza, per la parte di competenza Comunale, provvedono prioritariamente il personale della polizia municipale e tutti gli organi di controllo a ciò preposti per legge.

La procedura sanzionatoria amministrativa ha luogo secondo le disposizioni previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni e integrazioni o nel rispetto delle singole disposizioni di legge violate.

Ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011 essendo la presente Ordinanza emanata per garantire altresì un forte deterrente agli incendi boschivi, la tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette, la competenza per l'opposizione ad ordinanze d'ingiunzioni successive alla contestazione delle violazioni, è attribuita al Tribunale;

Per le violazioni alla presente Ordinanza per le quali non sia espressamente determinata la misura ridotta del pagamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 da un minimo di € 25 ad un massimo di € 500. L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi ed applicare i relativi provvedimenti è individuata nel responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Sant'Angelo a Scala, i proventi delle sanzioni verranno introitate dal Comune.

DISPONE

Con la presente Ordinanza vengono abrogate tutte le disposizioni, emanate in precedenza, contrastanti con la nuova disciplina.

Che la presente Ordinanza sia notificata mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune nonché portata a conoscenza della cittadinanza interessata attraverso i mezzi di informazione;

Che il presente provvedimento sia trasmesso alla prefettura di Avellino e per l'attuazione sia notificato, alla Provincia di Avellino, Alla Comunità Montana "Partenio Vallo di Lauro" e per la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni contenute al Comando Polizia Municipale, alla Stazione dei Carabinieri di Pietrastornina, ai Carabinieri Forestali di Summonte, ai Vigili del Fuoco, ai Competenti Uffici della Protezione Civile Regionale.

AVVERTE

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n. 241, si comunica che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

Sant'Angelo a Scala, 14/06/2022



IL SINDACO
F.to Carmine De Fazio